



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

Città dei Pugnalon

Provincia di Viterbo

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)

Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215

www.comuneacquapendente.it

REGOLAMENTO PER LA COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI IN AREA PUBBLICA

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico di strutture precarie, temporanee e amovibili asservite esclusivamente e direttamente alla ricezione di utenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria.

ARTICOLO 2 - Definizione di struttura precaria ed amovibili

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono strutture precarie ed amovibili quei manufatti collocati o fissati su suolo pubblico, senza fondamenta, come verande, gazebo, pergolati e similari.
2. Sono fate salve, per le pedane, le disposizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento.

ARTICOLO 3 - Tipologia della zona e dei siti

1. Le installazioni di cui trattasi sono consentite nel rispetto della collocazione su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso.
2. La struttura precaria ed amovibile non sarà ammissibile in aree o a ridosso delle stesse destinate anche solo stagionalmente a manifestazioni ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio di commercio su aree pubbliche.
3. L'installazione, incluso il centro storico, è consentita purchè su suolo pubblico, non sottratto alla circolazione, alla sosta o al verde pubblico d'arredo e purchè conformi ai regolamenti igienico-sanitari e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con vincoli culturali e/o ambientali.
4. Si considera adiacente al locale dell'esercizio la struttura precaria ed amovibile posta anche soltanto sopra o in adiacenza al marciapiede posto davanti al locale dell'esercizio. Le autorizzazioni verranno concesse dall'ufficio tecnico previo parere dell'ufficio di polizia locale in conformità alle norme di legge e del codice della strada evitando pericoli per la sicurezza e pubblica incolumità, in conformità all'art. 20 comma 3 del C.d.S.

ARTICOLO 4 - Tipologia di strutture precarie ed amovibili

1. Sono oggetto del presente regolamento le seguenti strutture:
 - gazebo, verande: altezza massima 3 metriLa struttura portante in metallo legno o ghisa, secondo quanto stabilito nel successivo articolo, può essere aperta su tutti i lati ovvero tamponata, sino ad una altezza di m. 1,5, con materiali quali vetro o similari comunque facilmente amovibili. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere o tipo alle pavimentazioni esistenti. I manufatti non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti. Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato dalla Commissione per il Centro Storico compatibile o meno. In presenza di più pubblici esercizi potrà essere prevista una soluzione unitaria.
 - Pergolati: altezza massima 3 metri.
 - La struttura deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa a sostegno di piante rampicanti. La struttura che non dovrà avere nè grondaie nè pluviali non può essere tamponata, è ammessa invece la copertura con materiali di facile smontaggio non rigido quali legno oppure tela e similari.
2. Nelle aree prive di marciapiede potrà essere concesso stagionalmente il suolo pubblico per la temporanea allocazione di tavolini e sedie e l'installazione di tende a sbalzo con sbalzo non superiore a metri 1,20: restando fermo l'obbligo



Città dei Pugnalon



Torre Alfina



Acquapendente

Ufficio Tecnico

Tel. 0763/7309220-221-222-223

E-mail: ufficiotec@comuneacquapendente.it



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

Città dei Pugnalonì

Provincia di Viterbo

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)

Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215

www.comuneacquapendente.it

per gli esercenti di adeguare gli arredi al contesto urbanistico ed architettonico, non sono ammessi arredi in plastica e materiali ad essa similari.

ARTICOLO 5 - Caratteristiche delle strutture precarie ed amovibili

1. Le strutture precarie ed amovibili e le strutture similari di cui all'articolo precedente devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

-1) Nel centro abitato le nuove strutture precarie ed amovibili e quelle in sostituzione delle preesistenti dovranno essere proporzionate al contesto urbano in cui dovranno essere inserite, da valutarsi caso per caso dalla Commissione per il Centro Storico. La deroga al limite disposto dall'articolo 20 del Codice della Strada, per il quale l'ampiezza della struttura precaria ed amovibile non deve superare la metà del marciapiede sul quale è allocato, deve intendersi eccezionale ed è soggetta all'acquisizione del parere del comando P.M.

-2) La struttura precaria ed amovibile e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche ivi compresa la dotazione di spazi fruibili da soggetti diversamente abili e dei relativi ausili.

-3) E' richiesto il rispetto delle garanzie di facilità di accesso pedonale e carrabile.

-4) le strutture precarie ed amovibili devono essere realizzate in materiali quali legno, ferro, ghisa. Si richiamano per la realizzazione le ulteriori disposizioni di cui agli articoli precedenti. Deve sempre, comunque, essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di sua pronta e facile rimozione. Gli arredi all'interno delle dette strutture precarie ed amovibili e gli arredi delle verande e gazebo dovranno rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed in sintonia sia con la struttura che li ospita che con il contesto urbano circostante. Il parere estetico e di decoro è espresso dalla Commissione per il Centro Storico.

-5) Non sono consentite forme pubblicitarie e l'apposizione di insegne.

-6) Tutte le strutture precarie ed amovibili dovranno essere realizzate con strutture facilmente smontabili e/o amovibili e sempre previa autorizzazione comunale; è consentito attrezzare l'area limitrofa alla struttura precaria ed amovibile con elementi di arredo che siano comunque omogenei all'arredo urbano circostante.

-7) È vietato invece interessare il suolo pubblico attiguo alla struttura precaria ed amovibile con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere atte a pregiudicare la visibilità per il traffico veicolare e/o pedonale o la segnaletica.

-8) Eventuali sistemi di riscaldamento dovranno essere collocati all'interno dell'area occupata.

ARTICOLO 6 - Prescrizioni particolari

1. Ove vi siano più esercizi commerciali adiacenti, la lunghezza (in facciata) per ciascuno non può superare quella corrispondente dei locali di pertinenza.

2. Nel rispetto delle particolari caratteristiche geometriche della strada devono essere oggetto di valutazione le prescrizioni atte a garantire l'incolumità dei pedoni in rapporto alla presenza dei manufatti da porre in opera.

3. Per le predette finalità è consentita l'occupazione di suolo pubblico purchè venga assicurato il libero ed agevole transito pedonale senza pregiudizio dei soggetti diversamente abili.

4. Nelle fasce di rispetto deve essere stabilito il divieto assoluto di sosta ai veicoli.

5. Il passaggio pedonale, al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere garantito preferibilmente sul lato adiacente gli edifici.

ARTICOLO 7 - Manutenzione e responsabilità

1. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione.

2. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi o cose resta a carico del concessionario/autorizzato.



Città dei Pugnalonì



Torre Alfina



Acquapendente

Ufficio Tecnico

Tel. 0763/7309220-221-222-223

E-mail: ufficiotec@comuneacquapendente.it



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

Città dei Pugnalonì

Provincia di Viterbo

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)

Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215

www.comuneacquapendente.it

3. Le strutture dovranno essere sottoposte ad opportuna pulizia ed il concessionario ne è responsabile ai fini del presente Regolamento.

4. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

ARTICOLO 8 - Richiesta di autorizzazione

1. L'installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta a domanda in bollo con la quale l'interessato chiede, contestualmente, l'autorizzazione per l'installazione della struttura e la concessione del suolo pubblico.

2. La domanda deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:

A. Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente (titolare o legale rappresentante dell'esercizio).

B. Ragione sociale se trattasi di Società.

C. Tipologia dell'esercizio a cui si riferisce (somministrazione) inclusi i dati dell'autorizzazione.

D. Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Progetto in tre copie sottoscritto dall'istante e da progettista abilitato in scala 1:50 nel quale con le caratteristiche della struttura siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata e delle strade adiacenti nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali ed accessi diversi. Dovranno inoltre indicarsi i riferimenti urbanistici per l'individuazione esatta dell'area. Il progetto deve indicare anche la tipologia, dimensioni, colori, distanze da immobili circostanti, alberature, strade.

- Relazione redatta da tecnico abilitato recante la dichiarazione di responsabilità in ordine all'idoneità igienico-sanitaria della struttura ed alla sua conformità alla normativa in materia di sicurezza nonché all'assenza di divieti o vincoli in ordine alla collocazione della struttura, in triplice copia.

- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi in triplice copia.

- Atto di impegno ad osservare nella realizzazione della struttura la completa aderenza al progetto approvato ed alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione, secondo il parere espresso dalla Commissione per il Centro Storico di cui al seguente articolo 9, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

2. Ulteriore documentazione potrà essere altresì richiesta ai fini istruttori e ai fini dell'espressione dei pareri interni ed esterni necessari per l'adozione del provvedimento.

ARTICOLO 9 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda viene comunicato l'avvio del procedimento.

2. Se l'interessato non provvede a fornire la documentazione necessaria per l'istruttoria all'atto della presentazione della istanza l'ufficio provvede ad interrompere i termini assegnando il termine perentorio di 60 giorni per la regolarizzazione.

3. In caso di mancato riscontro il procedimento non ha luogo e l'istanza verrà archiviata, intendendosi il silenzio come rinuncia.

4. Entro 60 giorni dall'istanza, se regolare in ogni sua parte e nella documentazione allegata, sarà rilasciato l'atto autorizzativo da parte dell'ufficio competente.

Eventuali pareri da richiedere saranno espressi entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta da parte dello Sportello Unico. Tale termine potrà essere interrotto ove risulti necessaria l'integrazione della documentazione.

5. L'integrazione suddetta dovrà essere richiesta una sola volta ed entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Il termine per l'espressione del parere, in questo caso, decorre nuovamente dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

6. Il mancato riscontro nel termine sopra indicato equivale a parere positivo.



Città dei Pugnalonì



Torre Alfina



Acquapendente

Ufficio Tecnico

Tel. 0763/7309220-221-222-223

E-mail: ufficiotec@comuneacquapendente.it



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

Città dei Pugnalonì

Provincia di Viterbo

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)

Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215

www.comuneacquapendente.it

ARTICOLO 10 - Concessione del suolo pubblico

1. La concessione può avere durata massima di tre anni rinnovabile.
2. La concessione è subordinata al pagamento di un canone da corrisponderci anticipatamente ed in un'unica soluzione presso la Tesoreria Comunale, nei termini e con le modalità che saranno comunicate all'interessato nel rispetto del Regolamento "Canone occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con Del. C.C. n° 116 de 16/11/1998 e modificato con Cel. C.C. n° 38 del 29/04/1999, modificato con Del. C.C. n° 7 del 22/01/2001 e Del. C.C. n° 51 del 24/10/2006.
3. Ciascuna struttura precaria ed amovibile potrà essere installata e la relativa attività potrà avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione edilizia e della concessione di occupazione suolo pubblico.
4. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione (proroga della concessione/autorizzazione), dovrà essere rimossa.
5. Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.
6. L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni, fatto sempre salvo termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità ed urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene, decoro, manutenzione, lavori pubblici, o altre esigenze correlate ad interessi prevalenti per la popolazione e la Città.
7. Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.
8. Si determina la revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di mancato pagamento del canone entro il termini stabiliti, salvo che l'interessato non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio alla eliminazione delle ragioni indicate, nel presente articolo, come causa di decadenza; si dà luogo, altresì, alla revoca dell'autorizzazione/concessione nel caso di sublocazione abusiva; e/o nel caso di accertata difformità rispetto all'autorizzazione/concessione rilasciata, come, tra gli altri casi, nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate, o di occupazione di superficie superiore rispetto a quella autorizzata.

ARTICOLO 11 - Autorizzazioni stagionali di occupazione di suolo pubblico mediante la collocazione di pedane

1. Sono soggette alla procedura stabilita per la realizzazione e la collocazione di strutture precarie ed amovibili le autorizzazioni per la collocazione delle pedane finalizzate all'ampliamento temporaneo e stagionale, mediante allocazione di tavolini, sedie ed ombrelloni, della superficie di somministrazione di pubblici esercizi autorizzati ai sensi della norme vigenti a condizione che:
 - la pedana sia adiacente o prospiciente al locale o, alternativamente, sia adiacente o prospiciente al marciapiede su cui si affaccia direttamente il locale medesimo e comunque sempre nel rispetto della viabilità stradale e pedonale;
 - la pedana non rappresenti essa stessa o per gli elementi di arredo di cui sia eventualmente dotata, ostacolo o pericolo alla viabilità ed al traffico;
 - la pedana sia realizzata in modo da non costituire una barriera architettonica;
 - sia sempre consentita l'immediata rimozione, a cura e spesa dell'esercente, ove questa sia necessaria per ragioni di sicurezza, salute ed igiene pubblica, interesse pubblico.
2. Tali requisiti, da autocertificare all'atto della richiesta di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sono oggetto di accertamento preventivo al rilascio da parte dell'Ufficio competente e, per quanto attiene la sicurezza per la circolazione stradale e per la viabilità pedonale al parere vincolante da richiedersi all'Ufficio preposto al traffico e alla viabilità (Comando P.M.).
3. La pedana deve essere altresì conforme nei materiali di costruzione e nel suo utilizzo alla normativa igienico-sanitaria. Tale requisito, anch'esso oggetto di autocertificazione è oggetto di accertamento anche successivo al rilascio.
4. La non conformità alle disposizioni predette, determina la revoca dell'autorizzazione all'occupazione del suolo.
5. Per motivi di pubblica utilità ed in occasione di manifestazioni pubbliche ricadenti nell'area autorizzata, potrà essere disposta la revoca o sospensione dell'autorizzazione.



Città dei Pugnalonì



Torre Alfina



Acquapendente

Ufficio Tecnico

Tel. 0763/7309220-221-222-223

E-mail: ufficiotec@comuneacquapendente.it



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

Città dei Pugnalon

Provincia di Viterbo

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)

Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215

www.comuneacquapendente.it

ARTICOLO 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma.
2. Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale. Il loro rinnovo è invece soggetto all'adeguamento della struttura, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, alle disposizioni in esso previste. E' fatta sempre salva, anche per strutture esistenti, la possibilità di revocare la concessione del suolo pubblico prima della loro naturale scadenza per esigenze di interesse pubblico e/o se le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei diversamente abili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.
3. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

ARTICOLO 13 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico - edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto possono comportare l'applicazione dell'art. 650 c.p..
2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7bis del T.U. E.L. n° 267/00 e s.m.i.

ARTICOLO 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune unitamente alla deliberazione consiliare di adozione ed entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

Appendice normativa

Identificazione sulla base dei parametri di cui alla Decisione CE 97/101/CE: Decisione del Consiglio del 27 gennaio 1997

- strada larga con + traffico intenso (superiore a 10 000 veicoli al giorno)
- + traffico medio (da 2 000 a 10 000 veicoli al giorno)
- + traffico scarso (inferiore a 2 000 veicoli al giorno)
- strada stretta con
- + traffico intenso (superiore a 10 000 veicoli al giorno)
- + traffico medio (da 2 000 a 10 000 veicoli al giorno)
- + traffico scarso (inferiore a 2 000 veicoli al giorno)
- strada «canyon» con
- + traffico intenso (superiore a 10 000 veicoli al giorno)
- + traffico medio (da 2 000 a 10 000 veicoli al giorno)
- + traffico scarso (inferiore a 2 000 veicoli al giorno)
- autostrada con
- + traffico intenso (superiore a 10 000 veicoli al giorno)
- + traffico medio (da 2 000 a 10 000 veicoli al giorno)



Città dei Pugnalon



Torre Alfina



Acquapendente

Ufficio Tecnico

Tel. 0763/7309220-221-222-223

E-mail: ufficiotec@comuneacquapendente.it



COMUNE DI ACQUAPENDENTE

Città dei Pugnalonì

Provincia di Viterbo

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)

Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215

www.comuneacquapendente.it

+ traffico scarso (inferiore a 2 000 veicoli al giorno)

- altri: incroci, semafori, parcheggi, fermate d'autobus, stazioni di taxi . . .

Art. 20. Occupazione della sede stradale.

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione (1).

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (1).

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,19 a euro 572,76.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Così modificato dall'art.29, legge 7 dicembre 1999, n. 472

Il provvedimento di diniego o archiviazione deve essere preceduto, a norma dell'art.10 bis della L.241/90 come modificata dalla L.15/05, da preavviso di diniego.

Ove l'Amministrazione non ritenga di rilasciare comunque il provvedimento e di applicare le disposizioni sulle sanzioni e sulla riscossione coattiva degli oneri come previsto espressamente dagli artt.16, 42 e 43 del T.U. Edilizia.



Città dei Pugnalonì



Torre Alfina



Acquapendente

Ufficio Tecnico

Tel. 0763/7309220-221-222-223

E-mail: ufficiotec@comuneacquapendente.it